


# Avvocati, l'azione disciplinare si prescrive al massimo in sette anni e sei mesi

La prescrizione è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cassazione civile, SS.UU., sentenza n. 30202/2023)

La prescrizione dell'azione disciplinare, indipendentemente dagli effetti della sospensione e dell'interruzione, non può essere estesa oltre un quarto dei sei anni indicati dall'[art. 56, comma 1, della Legge n. 247/2012](#) (Nuovo Ordinamento Forense). Questo significa che il termine complessivo di prescrizione dell'azione disciplinare è fissato in sette anni e mezzo.

La prescrizione dell'azione disciplinare è, altresì, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento giudiziario.

Questo è il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione nella **sentenza 31 ottobre 2023, n. 30202 (testo in calce)**.



## Per approfondimenti:

Corsi e-learning sulla deontologia professionale accreditati per avvocati. 5 corsi on line (5 crediti formativi), Altalex Formazione. Il pacchetto di corsi e-learning Altalex ti dà la possibilità di scegliere, all'interno di un ampio catalogo, i corsi da frequentare, accreditati dal Consiglio Nazionale Forense.

[Iscriviti subito](#)

## Il caso

Il giudizio disciplinare nei confronti del professionista iniziava a seguito di un esposto, con il quale il presidente del COA competente contestava all'avvocato plurime condotte di rilievo penale e disciplinare: in particolare, spese non documentate a titolo di rimborso per incarichi istituzionali in qualità di Presidente p.t del COA. Nel corso della fase istruttoria emergevano ulteriori ammanchi e gli atti venivano trasmessi anche alla Procura della Repubblica.

Il PM della Procura competente chiedeva la citazione a giudizio per il reato di peculato continuato ed aggravato per appropriazione in tempi diversi di più somme di denaro (circa 250.000,00 euro).

Il CDD acquisiva, in seguito, la sentenza di condanna del ricorrente per il delitto di peculato (alla pena di anni due di reclusione, con confisca delle somme in sequestro), e la sentenza della Corte di appello di conferma della decisione di primo grado.

Il CNF, all'esito del procedimento disciplinare, acquisiva la sentenza penale di condanna e negava, invece, l'ulteriore sospensione del procedimento disciplinare, richiesta fino all'esito del giudizio d'impugnazione in cassazione, in considerazione dell'autonomia tra i due giudizi; riconosceva, infine, la colpevolezza del

professionista per le condotte contestate e irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per anni due.

L'avvocato proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

## La decisione

L'avvocato ha lamentato, in particolare, la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione dell'azione disciplinare.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto, innanzitutto, ammissibile l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare in quanto la prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.

L'eccezione è stata, altresì, giudicata fondata in quanto il regime di prescrizione applicabile è, ratione temporis, quello introdotto dalla [L. n. 247 del 2012, art. 56](#), essendo l'illecito contestato stato commesso successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Infatti, nel nuovo ordinamento professionale forense la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell'interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nella L. n. 247 cit., art. 56, comma 1; pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell'azione disciplinare deve intendersi di sette anni e mezzo.

Si tratta di una novità della nuova legge professionale, la quale segue, sotto questo profilo, criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni.

Nella fattispecie, le condotte appropriate reiterate si sono protratte fino al 9 febbraio 2015 e, pertanto, il termine di prescrizione, della durata massima di sette anni e mezzo, decorrente dal 9 febbraio 2015, si è protratto fino al 9 agosto 2022 e, tenuto conto della sospensione di un anno del giudizio disciplinare, il termine di prescrizione è spirato il 9.8.2023.

In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito che l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare ha determinato la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e l'estinzione dell'illecito disciplinare.

>> *Leggi anche:*

- [Prescrizione dell'azione disciplinare: lo ius superveniens non ha effetto retroattivo](#)

## One LEGALE

Pluris, CEDAM, UTET Giuridica, Leggi d'Italia, IPSOA ti presentano **One LEGALE**: la nuova soluzione digitale per i professionisti del diritto con un motore di ricerca semplice ed intelligente, la giurisprudenza commentata con gli orientamenti (giurisprudenziali), la dottrina delle riviste ed i codici commentati costantemente aggiornati.

[Attiva subito la prova gratuita di 30 giorni](#)

Cassazione, SS.UU. Civili, sentenza n. 30202/2023

## Il servizio è riservato agli utenti registrati

[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

## Il servizio è riservato agli utenti registrati

[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

(C) Altalex / Wolters Kluwer